



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 91 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6° Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

PREMESSO che:

con nota del 25/08/2002 prot. 11849/03.09.2002 i Sigg.ri Mastrolorito Michele e Cirillo Emanuela hanno richiesto l'alienazione dell'area comunale confinante con la loro proprietà, ubicata alla Via V. Ruscitto n. 4, fg. 58 p.lle n. 330-331 da frazionare;

con nota del geom. Michele Frascaria, acquisita al protocollo comunale in data 02/11/2004 al n. 14969, veniva notificato al Comune il tipo di frazionamento e successivamente veniva trasmesso il frazionamento, approvato in data 03/03/2005 al n. 44592, con l'attribuzione delle nuove particelle aventi i nn. 2076-2078;

visto il certificato di destinazione urbanistica del 30/03/2005 dal quale si evince che le particelle 2076-2078 sono ubicate in zona B/2 – non edificabile;

vista la relazione del Geom. Angelo Ricciotti del 27/04/2005 prot. n. 358 Urb. dalla quale si rileva che *"il suolo in oggetto individuato nel foglio di mappa n. 58 particelle n. 2076 - 2078, ricade in zona B2 del vigente P. di F., non edificabile; che il suolo non ricade in una strada pubblica; che detto suolo è da intendersi una fascia di rispetto che avrà un utilizzo esclusivo ad area verde non edificabile; da quanto sopra si può ragionevolmente applicare per il suolo un prezzo medio di Euro 10,50 al mq. (dieci/50) (...)"*;

visto il frazionamento dal quale si rileva che i mq. della particella 2076 sono 23 e quelli della particella 2078 sono 23 per un totale di mq. 46;

dato atto che l'area di che trattasi risulta nell'inventario dei beni di uso civico, redatto dalla Regione Puglia, ai sensi della L.R. N°8/98, tra le terre demaniali e che pertanto ad oggi è possibile la sola concessione in uso;



considerato che l'area di che trattasi non si presta ad utilizzazione edilizia e che risulta confinante alla proprietà dei Sigg.ri Mastrolorito Michele e Cirillo Emanuela;

ritenuto di dover affidare il suolo in questione sotto forma di concessione d'uso per un periodo di anni 10 previo corrispettivo unico e complessivo di € 100,00, considerata la modesta superficie, in attesa di una nuova normativa che disciplini la possibilità della cessione definitiva delle aree gravate da uso civico;

con voti unanimi,

DELIBERA

1) di dover affidare il suolo in questione i concessione d'uso per un periodo di anni 10 (dieci), previo corrispettivo unico e complessivo di € 100,00, in favore dei coniugi Mastrolorito Michele, nato a San Nicandro Garganico il 06/07/1961, e Cirillo Emanuela, nata a San Nicandro Garganico il 15/09/1960, residenti in San Nicandro Garganico alla Via V. Ruscitto n. 4, mq. 46 di suolo comunale individuato in catasto al foglio 58 part.IIe nn. 2076-2078;

2) di dare atto che l'area oggetto del presente atto non è edificata né è edificabile e che non potrà essere concessa da parte dei concessionari, a terzi;

3) di dare altresì atto, che nella concessione d'uso si dovrà prevedere la possibilità di utilizzare, da parte dell'Amministrazione Comunale l'area oggetto della concessione, e per eseguire tutti i lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione al muro di cinta del confinante edificio scolastico;

4) che non appena sarà definito presso la Regione Puglia il procedimento per la sdemanializzazione si procederà all'alienazione definitiva del suolo in questione;

5) di autorizzare il Responsabile del Settore Patrimonio, Arch. Adelmo Marrocchella, a dare esecuzione al presente atto con apposita concessione;

6) di dichiarare, con separata e favorevole votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 92 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO:

Che con delibera di G.C. n. 479 del 10.12.1999 è stato affidato alla EMAS AMBIENTE spa, poi WASTE ITALIA spa, già affidataria del servizio di igiene urbana, giusto contratto n. 386 rep. del 06.11.1998, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per la durata di anni tre decorrenti dal 01.01.2000 al prezzo annuale onnicomprensivo di £ 65.000.000, € 33.569/00, oltre iva;

che con contratto n.446 rep. del 30.12.1999 è stato regolamentato l'affidamento alla EMAS AMBIENTE spa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per la durata di anni tre decorrenti dal 01.01.2000;

che con delibera di questa Giunta Comunale n. 86 del 28.03.03 è stato prorogato l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani alla ditta ASPICA srl – Gruppo Waste Italia spa-, per il periodo dal 01.01.2003 al 31.05.2003;

che con delibera di questa Giunta Comunale n. 182 del 27.08.03 è stato prorogato l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani alla ditta ASPICA srl – Gruppo Waste Italia spa-, per il periodo dal 01.06.2003 al 31.12.2003;

che con delibera di questa Giunta Comunale n. 61 del 31.03.2004 è stato prorogato l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani alla ditta ASPICA srl – Gruppo Waste Italia spa-, per il periodo dal 01.01.2004 al 30.04.2004;

che costituita l'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani BACINO FG/1 Gargano Settentrionale, le competenze per la organizzazione e la gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti nell'ambito dell'intero bacino sono di sua competenza;



che nelle more della effettiva operatività dell'Autorità BACINO FG/1 la ditta ASPICA ha continuato ad effettuare il servizio di raccolta differenziata alle stesse condizioni dell'originario affidamento;

che necessita formalizzare l'affidamento alla ditta ASPICA del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per un periodo di tempo limitato, nell'attesa che tutta la materia venga organizzata e gestita dall'Autorità per il BACINO FG/1 di cui fa parte il nostro Comune;

che il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani deve essere espletato;

ritenuto dover riaffidare alla ditta ASPICA srl – gruppo WASTE ITALIA spa- per mesi 8, dal 01.05.2005 al 31.12.2005, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani alle stesse condizioni stabilite nel contratto n. 446 rep. del 30.12.1999, prevedendo una clausola per il recesso anticipato e senza oneri per il Comune nella ipotesi di operatività dell'Autorità per il Bacino Fg/1 e di organizzazione e/o gestione da parte della stessa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani al livello intercomunale di bacino di utenza;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di riaffidare per mesi 8, dal 01.05.2005 al 31.12.2005, alla ditta ASPICA srl – Gruppo Waste Italia spa, già Emas Ambiente Spa, avente sede legale in Milano, Corso Sempione n.77, già affidataria del servizio di igiene urbana, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani alle stesse condizioni stabilite nel contratto n. 446 rep. del 30.12.1999, prevedendo, in aggiunta, una clausola per il recesso anticipato e senza oneri per il Comune di San Nicandro Garganico nella ipotesi di operatività dell'Autorità per il Bacino Fg/1 e di organizzazione e/o gestione da parte della stessa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani al livello intercomunale di bacino di utenza;
2. di dare atto che il prezzo mensile per il servizio da rendere sarà sempre di € 2.797,47, oltre iva come per legge;
3. di stabilire che alla liquidazione si provvederà mensilmente a ricezione fattura vistata per la esecuzione della prestazione dal responsabile del servizio manutenzioni;
4. di imputare la spesa di € 26.855,71 a carico del capitolo 1746 del BEF 2005;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, come da separata ed unanime votazione.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 93 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO:

-che con precedenti deliberazioni, si approvavano i preventivi di spesa trasmessi dall'A.Q P., relativi ai lavori di costruzione di tronchi idrici e fognanti in via Torre Mileto-Belvedere, Centro Socio Sanitario due Pini e 1[^] trav.via Quasimodo, salvo conguaglio a consuntivo;

-che con nota del 30.03.05, acclarata al protocollo generale di questo Comune in data 12.04.05 prot.n.4823, l'A.Q P. S.p.A. di Bari, ha sollecitato il pagamento delle restanti somme pari ad € 7.668,28;

Tutto ciò premesso;

Viste le comunicazioni di consuntivo dettagliate dei lavori dell'A.Q P. allegate alla nota innanzi citata;

Considerato che l'importo da versare a consuntivo a favore dell'A.Q P. S.p.A. Via Cognetti n.36 – Bari è di € 7.668,28;

Ritenuto, pertanto, dover approvare i consuntivi ed impegnare la differenza di € 7.668,28 a favore dell'A.Q P. S.p.A. – Via Cognetti n.36 - Bari;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica sui lavori eseguiti;
 - il parere sulla copertura finanziaria della spesa;
- con voti unanimi;

DELIBERA

-di approvare i consuntivi, come in premessa riportati, relativi ai lavori di costruzione tronchi idrici e fognanti in via Torre Mileto-Belvedere, Centro Socio Sanitario due Pini e 1[^] trav.via Quasimodo, dell'importo complessivo di € 7.668,28;

-di impegnare la somma di € 7.668,28 a carico del cap.3607 "realizzazione opere di urbanizzazione" del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2005;

-di autorizzare il settore ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 7.668,28 a favore dell'A.Q P. S.p.A.- Via Cognetti n.36 Bari,



sannicandroorganico.org

su c.c.p. n.208702 indicando la causale di versamento ed il Prot.n.1551/05, oppure a mezzo bonifico bancario su c/c 000027019747 ABI 1010, CAB 4001 CIN Y, presso San Paolo Banco di Napoli;

-i dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 94 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

1. l'intervento per la realizzazione di un Palasport è parte della programmazione delle OO.PP. per il triennio 2005/2007 approvata con deliberazione del C.C. n.2/2005 con la previsione di spesa di € 2.582.284,49 derivante da uno studio di fattibilità, con collocazione urbanistica in zona F/9 del P.d.F.;
2. che in virtù delle finalità perseguite dalla Legge 29/12/2003 n.376, con la quale il Ministero per i Beni e le attività culturali autorizza l'Istituto per il Credito sportivo alla concessione di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture di carattere sportivo, aventi le caratteristiche dettate specificatamente all'art.5 della Legge medesima, laddove è richiesta la presenza all'interno della struttura sportiva di uno spazio destinato a Museo tematico, con determina dirigenziale n° 29 del 06/04/05, veniva affidato all'Ing. Michele Guerrieri di San Nicandro Garganico, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, l'incarico di redigere il progetto preliminare finalizzato alla realizzazione di un Palasport con annesso Museo tematico, ai fini della richiesta di finanziamento ex art.3 della citata Legge ;
3. con Decreto del Ministero dei Beni e le attività culturali 17.11.2004 sono stati emanati i criteri e le modalità di presentazione dell'istanza di finanziamento di cui alla Legge 37672003;

Atteso che:

1. con nota acquisita al prot.5369 del 22.04.2005, il progettista incaricato dava comunicazione dell'esito negativo delle verifiche geologiche e geotecniche fatte effettuare per accertare l'idoneità del sito individuato in zona F/9 dallo studio di fattibilità preesistente per l'ubicazione del Palasport
2. di seguito a ciò si procedeva di concerto, Organi politici e tecnici, ad individuare un nuovo sito per la collocazione dell'opera infrastrutturale in argomento ;



Visto che la nuova zona, scelta sotto l'aspetto della idoneità tecnica migliore possibile, non ha destinazione urbanistica compatibile con l'intervento che si vuole realizzare;

Atteso che l'area in questione risulta peraltro di proprietà privata, per la cui acquisizione occorrerà procedere ad azione espropriativa, necessitandosi in tal senso l'imposizione sull'area del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 347/2001 e smi;

Ritenuto nella fattispecie di fare ricorso alla procedura semplificata di cui all'art.19 comma 2 del citato D.P.R.327/2001;

Preso atto che:

1. con nota prot. n° 6395 in data 13/05/05 il progettista Ing. Michele Guerrieri, ha trasmesso il progetto preliminare per la realizzazione dell'intervento in parola, risultato dell'importo complessivo di €. 3.496.060,10;

2. gli atti progettuali redatti allo stato di sviluppo preliminare, sono i seguenti:

- ❖ Relazione tecnica, computo metrico, quadro economico;
- ❖ Relazione tecnica sul museo;
- ❖ Relazione geologica e geotecnica;
- ❖ Prime indicazioni e disposizioni sulla stesura dei piani di sicurezza;
- ❖ Rilievo, Rilievo, Tav. 1, stralci urbanistici;
- ❖ Rilievo, Tav. 2, planimetria del P. di F.;
- ❖ Rilievo, Tav. 3, stralcio catastale;
- ❖ Rilievo, Tav. 4, planimetria altimetrica - preesistente;
- ❖ Progetto, Tav. 5, planimetria del P.di F.;
- ❖ Progetto, Tav. 6, stralcio catastale con ubicazione Palasport;
- ❖ Progetto, tav. 7, planimetria altimetrica con ubicazione Palasport;
- ❖ Progetto, tav. 8, area servizi di supporto;
- ❖ Progetto, tav. 9, area pubblico;
- ❖ Progetto, tav. 10, copertura;
- ❖ Progetto, tav. 11, prospetti;
- ❖ Progetto, tav. 12, sezioni;
- ❖ Progetto, tav. 13, planimetria d'insieme;
- ❖ Progetto, tav. 14, particolari costruttivi- servizi igienici- porte d'uscita.
- ❖ Progetto, tav. 15, planimetria T.C.I. individuazione bacino di utenza;
- ❖ Progetto, tav.16, individuazione area d'intervento con indicazione delle proprietà intestate nel N.C.T.;

Q.E.:

A- Lavori, compresi oneri per la sicurezza: €. 2.705.284,00



B- Somme a disposizione: €. 790.776,10

Totale generale €. 3.496.060,10

Dato atto che:

- il progetto in parola offre la disponibilità, a fronte di un bacino di utenza di circa 150.000 abitanti, di essere utilizzato per diverse discipline sportive quali pallacanestro, pallavolo, calcetto, Karate, pugilato, Judo e scherma;
- all'interno della struttura è presente un museo tematico che va a tutelare e valorizzare la disciplina sportiva della speleologia, con caratteristiche di unicità ed autenticità in quanto in loco esistono territori la cui morfologia presenta manifestazioni caratteriali di tale attività sportiva;
- la struttura così progettata darà modo di organizzare eventi e manifestazioni di carattere sportivo di grande richiamo nazionale ed internazionale, non solo per il valore già presente su questo territorio delle discipline sportive che ivi si svolgeranno, ma anche per l'assenza sino ad oggi di infrastrutture di elevata capacità ricettiva;

Visto il parere rilasciato dall'UISP Unione italiana Sport Per tutti, prot.n° 6509 che testualmente recita: "parere tecnico favorevole al progetto preliminare per la realizzazione del Palasport con annesso museo tematico", sia alla disciplina sportiva oggetto del museo e sia al percorso museale proposto";

Dato atto che con nota raccomandata prot.6513 in pari data del presente atto è stata inoltrata al competente C.O.N.I. sede di Roma, la richiesta di parere al progetto, avendo il progettista stesso acquisito disposizioni in tal senso presso la sede del C.O.N.I. provinciale;

Ritenuto opportuno per le motivazioni di cui sopra di dover intanto adottare il progetto di che trattasi, al fine della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, per quanto di competenza, ai sensi del citato disposto del D.P.R. 327/2001 e smi - art. 19 comma 2 e dell'art.42 lett.b) del T.U. approvato con D. Lgs.267/2000;

Preso atto infine che il Ministero dei Beni e delle attività culturali ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento, stabilendo come termine ultimo la data del 15.07.2005;

DELIBERA

1. Di adottare il progetto preliminare dell'intervento per la realizzazione di Palasport con annesso museo tematico, redatto e presentato dall'Ing.



Michele Guerrieri di San Nicandro Garganico su commissione di questo Ente, dell'importo complessivo di € 3.496.060,10;

2. di dare atto che l'intervento di che trattasi, contenuto nella programmazione delle OO.PP. del triennio 2005/2007 con previsione di spesa nell'importo di €_2.582.284,49 ed individuazione dell'ubicazione in zona F9 del P.di F., ha subito una variazione di ubicazione per inidoneità geologica del sito originario, con la nuova previsione di ubicazione in area di proprietà privata , priva però del vincolo preordinato all'esproprio;
3. di portare il progetto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art.19 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e smi , dovendosi ricorrere alla variante allo strumento urbanistico, stante la previsione di realizzazione dell'opera su area di proprietà privata sulla quale necessita in via preliminare e prioritaria apporre il vincolo preordinato all'esproprio;
4. di dare atto che le spese tecniche in caso di mancato finanziamento faranno carico al Cap. 1086 del B.E.F. 2005 in forza dell'impegno assunto con precedente atto;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 95 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6° Settore Arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- Con deliberazione di G.C. n. 14 del 21.01.2000 è stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato di Lavoro del personale dipendente di questo Ente – periodo 1.1.1998-2001;
- Il suddetto contratto, tuttora vigente, all'art. 11 "Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" disciplina – fra l'altro –l'iter relativo alla presentazione approvazione esecuzione e liquidazione dei progetti finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi

Rilevato che:

- il responsabile del settore Manutenzione Arch. Adelmo Marrocchella, ha proposto il progetto incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi periodo luglio/agosto 2004 per assistere ed assicurare la buona riuscita della manifestazione "Estate a San Nicandro";
 - Il predetto progetto ha come finalità quella di prestare assistenza agli organizzatori della manifestazione "Estate a San Nicandro" con l'allestimento dei palchi, impianto luci, poltroncine ed ogni altro adempimento necessario;
- Ritenuto, quindi, di approvare il progetto de quo e riconoscere ai partecipanti qui di seguito indicati un compenso di Euro 1.600 cadauno: Calabrese Antonio e Cursio Leonardo;
 - Ritenuto dover formalizzare l'incarico di lavoro e procedere all'approvazione ora per allora del progetto finalizzato al raggiungimento dei suoi contenuti e obiettivi;
 - Visto il parere favorevole del Responsabile del 6° Settore;
 - Visto l'art. 48 del D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267;



D E L I B E R A

- 1) di approvare il progetto proposto dal responsabile del 6° Settore Manutenzione finalizzato al raggiungimento della buona riuscita della manifestazione "Estate a San Nicandro" con la prestazione della dovuta assistenza agli organizzatori della manifestazione;
- 2) di imputare la presuntiva spesa di € 3.200,00 al capitolo 2187 del B.E.F.2005 ;
- 3) di riservare ad un successivo atto gestionale del Responsabile del Settore competente, a completa realizzazione del progetto, la liquidazione delle spettanze;
- 4) di inviare copia del presente provvedimento ai componenti della delegazione trattante.
- 5) di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 96 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole.

Premesso:

- Che il Consiglio di Stato, con sentenza n° 5126/'04 Reg. Dec. accoglieva parzialmente l'appello della MUCAFER ed annullava la sentenza di 1° grado. Il Consiglio di Stato dichiarava, altresì, il diritto dell'associazione temporanea di imprese di cui in epigrafe ad ottenere il pagamento, da parte del Comune di San Nicandro, dell'indennità di cui all'art. 345 della legge 20 Marzo 1865, n° 2248 all. F, da liquidarsi secondo le modalità stabilite in premessa, per la parte relativa al mancato utile derivante dalla mancata esecuzione dei lavori;
- Ordinava al Presidente dell'autorità per l'energia elettrica e per il gas di designare, entro gg. 20 dalla comunicazione della presente decisione, un esperto per condurre una verifica, in contraddittorio con le parti, nei modi di cui all'art. 44, comma 1, del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n° 1054, ai fini della stima dell'utile che, sulla base delle condizioni contrattuali e dell'offerta aggiudicataria, l'impresa avrebbe conseguito da una ordinaria conduzione del servizio. L'accertamento doveva essere ultimato entro 3 mesi dall'inizio dell'incarico e trasmesso alla segreteria della sezione nei successivi gg. 30;
- Che la liquidazione delle spese del giudizio, nonché di quelle relative alla verifica, sarebbero state effettuate in sede di pronuncia definitiva;
- Che in data 16 aprile 2005 veniva notificato dalla Corte d'Appello di Roma un finanziamento garantito da cessione di credito operato dalla Coop. MUCAFER con la Compagnia Finanziaria Reggiana SpA.;
- Che la cessione riguarda un presunto credito non ancora certo che, a detta della Coop. Mucafer, essa ha diritto di riscuotere nei confronti dell'Ente;
- Che non essendo ancora certo, considerati gli atti presenti nell'incartamento detenuto dall'Uff. Contenzioso, è opportuno non accettare tale cessione per evitare possibili fraintendimenti che potrebbero sorgere a seguito di eventuali atti esecutivi;
- Che, non avendo avuto risposta alla nota inviata in data 03 maggio 2005, prot. 5856, dal nominato legale dell'Ente nella vertenza sorta con la detta cooperativa, questo consesso ribadisce con forza e determinazione la necessità di respingere la cessione di credito prodotta



dalla Coop. MUCAFER SpA., pervenuta al Comune il giorno 02 maggio '05, prot. 5752;

Da tutto quanto sopra premesso;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di non accettare, per i motivi meglio espressi in narrativa, la Cessione di credito prodotta dalla Coop. MUCAFER SpA. con sede in Manfredonia, perché il presunto credito vantato non è ancora certo, per mancanza di una decisione definitiva;
2. d'inviare copia della presente alla Coop. MUCAFER S.p.A. con sede in Manfredonia e alla C.F.R. S.p.A. – Compagnia Finanziaria Reggiana – con sede in Reggio Emilia, Via Nobel n° 19.
3. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 97 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 3 Settore Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che con atto n. 1 del 07/01/2005, trasmesso in data 28/01/2005 prot. 327, il Comune di Isole Tremiti deliberava l'utilizzo a tempo parziale di n. 2 dipendenti di questo Ente: geom. Nicola GIAGNORIO per incarico di Responsabile U.T.C. e – Settore LL.PP e dott. Giuseppe GIAGNORIO per incarico di Responsabile Servizi Economici e Finanziari, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004;

Letto il citato articolo nel quale è contemplata la possibilità, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, di utilizzare, con il consenso degli interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL 22/01/2004, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;

Rilevato che il Comune di Isole Tremiti ha approvato, con la citata deliberazione, lo schema di convenzione da sottoscrivere con questo Ente al fine di disciplinare la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Comuni, nonché la ripartizione degli oneri;

Dato atto che le due unità interessate sono così inquadrare in questo Ente:

- Dott. Giuseppe GIAGNORIO – categoria D3 giuridica – posizione economica D4 – profilo professionale – Funzionario economico – finanziario – incaricato di posizione organizzativa per il Settore economico – finanziario – personale;
- Geom. Nicola GIAGNORIO – categoria D – posizione economica D2 – profilo professionale – Istruttore direttivo tecnico – incaricato di posizione organizzativa per il Settore Lavori Pubblici e Espropriazioni;

Ritenuto dover aderire alla volontà del Comune di Isole Tremiti di convenzionarsi con questo Ente in considerazione del particolare rapporto di collaborazione che esiste, ormai da alcuni anni, fra le due Amministrazioni, della disponibilità in generale che deve caratterizzare i rapporti fra Enti e della opportunità di utilizzare a tempo parziale le risorse umane a disposizione, rispondente ai criteri di maggiore razionalizzazione, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;



Rilevato che:

- il personale interessato è incaricato della responsabilità di posizione organizzativa nel Comune di Isole Tremiti;
- in conseguenza di ciò il suddetto Ente ha ritenuto giusto rivalutare in maniera adeguata la retribuzione di posizione entro il più elevato tetto di € 16.000 annue, nonché maggiorare la retribuzione di risultato nella misura del 30% sulla retribuzione di posizione, come previsto dall'art. 1-commi 4 e 5 – del CCNL 22/01/2004;

Visto lo schema di convenzione, già approvato dal Comune di Isole Tremiti con il richiamato atto n. 1/2005, e ritenuto meritevole di approvazione;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di convenzionarsi con il Comune di Isole Tremiti per l'utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 21/01/2004, periodo 01/01/2005 – 31/12/2005, del seguente personale dipendente:
 - Dott. Giuseppe GIAGNORIO – Categoria D – Funzionario economico finanziario -responsabile del Settore Economico-Finanziario e Personale;
 - Geom. Nicola GIAGNORIO – Categoria D- Istruttore direttivo tecnico – responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Espropriazioni.
2. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto e già contenuto nella deliberazione di G.C. del Comune di Isole Tremiti n. 1 del 07/01/2005.
3. di demandare al Responsabile del Settore "Affari Generali – Demografici e Socio Culturale" la sottoscrizione della convenzione in rappresentanza di questo Ente.
4. di rendere la presente, a seguito di apposita unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 98 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Lorella Penna, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Vista la L.R. 24/90 con la quale sono state delegate ai Comuni e alle Province le funzioni amministrative di cui alla legge 15.10.1981, n° 590 e successive modificazioni e integrazioni (legge 185/92), concernente interventi per fronteggiare i danni causati da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto il D.M. del 15.04.2003, pubblicato sulla G.U. n° 97 del 28.04.2003 , avente per oggetto: "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto";

Visto che questo Comune, in seguito all'avversità " piogge persistenti dal 15 agosto 2002 al 15 ottobre 2002" che ha procurato danni alle coltivazioni di oliveti, pomodoro da industria e cavolo broccolo, venne inserito nella delibera di G.M. n° 2198/02 e che, per tali colture, sono state presentate n° 15 domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 3, comma 2 lett. a), della legge 185/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'Ufficio Agricoltura di questo Comune ha regolarmente provveduto all'istruttoria delle stesse e alla determinazione dell'ammontare delle provvidenze;

Dato atto che l'istruttoria delle istanze in questione ha determinato i seguenti risultati:

- a) istruttoria di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) – L. 185/92 (contributo) beneficiari n° 6;
- e) domande archiviate n° 9;

importo provvidenze art. 3, comma 2, lett. a) – contributo in conto capitale € 70.220,47

Visto il prospetto di liquidazione predisposto da detto Ufficio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



Vista la necessità di inoltrare, tramite l'Amm/ne Prov/le di Foggia, la richiesta di finanziamento delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2 lett. a), legge 185/92, per complessivi € 70.220,47, da liquidare a n° 6 aventi diritto, oltre al 4% della predetta somma pari a € 2.808,82 spettante a questo Comune per spese di gestione, giusto art. 7, comma 3°, della L.R. 24/90;

Visto il parere del Responsabile del Settore Finanziario;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto dell'istruttoria delle domande effettuate da questo Comune;
- 2) di proporre alla Provincia di Foggia richiesta di accreditamento per la liquidazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2°, lett. a), della legge 185/92 e s.m.i. – "Contributo in conto capitale" – per complessive € 70.220,47, da liquidare a n° 6 aventi diritto, oltre al 4% pari a € 2.808,82, spettante a questo Comune per spese di gestione, giusto art. 7, comma 3°, della L.R. 24/90, che verrà liquidato in favore del personale dell'ufficio agricoltura che ha provveduto all'istruttoria delle istanze;
- 3) di inoltrare richiesta di accreditamento del 4%, giusto art. 7, comma 3°, della richiamata L.R. 24/90;
- 4) di liquidare e pagare, dopo l'avvenuto accreditamento da parte dell'Amm/ne Prov/le, le spettanze agli aventi diritto nella misura a fianco di ciascuno indicata nell'allegato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) con separata unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Dlgs. n° 267 del 18 agosto 2000;



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 99 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Direttore Generale, Rag. Pietro Tancredi, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso

che, ai sensi dell'art. 86, punto 5, del TUEL (D. Lgs 18/08/2000 n. 267), «*I Comuni, le Province, le Comunità montane, le unioni di Comuni e i consorzi fra Enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato*» e che i vigenti CCNL degli enti locali pongono a carico dell'Ente l'onere per l'assicurazione del segretario comunale e dei responsabili di posizioni organizzative contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, escluso il dolo e la colpa grave;

riconosciuta

la necessità di assicurare gli amministratori (Sindaco, assessori e consiglieri comunali), il Direttore Generale, il Segretario comunale e i responsabili di posizioni organizzative, per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del rispettivo mandato e delle rispettive funzioni;

vista

la nota in data 29/03/2005, che si allega alla presente "deliberazione" per farne parte integrante e sostanziale, con la quale la UNICONSULT, broker assicurativo di Questo Comune, ha illustrato le caratteristiche e i costi delle polizze rilasciate dalla ARCH EUROPE a copertura dei rischi anzidetti;

rilevato

che la compagnia assicuratrice, limitatamente alle persone che ne facciano espressa richiesta e che si accollino il relativo premio pro-capite, è disposta a estendere la garanzia anche alla responsabilità amministrativa e contabile e, quindi, alla colpa grave;

dato atto

che il Comune, a salvaguardia del principio più volte enunciato dalla Corte dei Conti, in base al quale un ente pubblico non può farsi carico dell'onere relativo alla assicurazione della responsabilità amministrativa e contabile dei propri amministratori e dipendenti, si farebbe carico solo dell'onere relativo alla responsabilità civile, escluso il dolo e la colpa grave, mentre le singole persone, per scelta individuale e facendosi carico del relativo premio, verrebbero messe nelle condizioni di dotarsi delle ulteriori coperture assicurative di loro interesse;

evidenziato

che a carico degli assicurati, oltre al premio, resterebbe, per ogni sinistro, una quota parte del danno risarcibile, pari all'importo dello scoperto o della franchigia, e in tal modo non si viene a creare quell'area di assoluta impunità che la Corte dei



Conti ritiene indispensabile evitare;

dato atto

che il Comune, in quanto contraente delle polizze, dovrebbe versare tutti i premi alla Compagnia assicuratrice e, quindi, trattenere i premi relativi alla assicurazione della responsabilità amministrativa e contabile dagli emolumenti o dalla retribuzione degli interessati;

DELIBERA

1. di assicurare, con onere a carico dell'Ente, gli amministratori (Sindaco, assessori e consiglieri comunali), il Direttore Generale, il Segretario comunale e i responsabili di posizioni organizzative per gli eventuali danni arrecati a terzi nell'espletamento del rispettivo mandato e delle rispettive funzioni e di cui vengano chiamati a rispondere per la loro personale responsabilità civile, escluso il dolo e la colpa grave;
2. di dare atto che, limitatamente alle persone che ne faranno espressa richiesta e che si accolleranno il relativo premio pro-capite, la garanzia potrà essere estesa anche alla responsabilità amministrativa e contabile e, quindi, alla colpa grave;
3. di stabilire che il Comune, in quanto contraente della polizza, verserà alla compagnia assicuratrice tanto il premio di sua competenza quanto i premi di competenza delle persone che si assicureranno anche per la responsabilità amministrativa e contabile, con l'intesa che l'importo del premio a carico delle anzidette persone dovrà essere trattenuto dai rispettivi emolumenti o dalla rispettiva retribuzione;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio, Rag. Pietro Tancredi di dare esecuzione al deliberato nei tempi e modi che riterrà più utili, convenienti o semplicemente opportuni e avvalendosi della collaborazione della UNICONSULT;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del TUEL 267/2000, giusta separata e unanime votazione.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 100 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- ❖ con deliberazione di G.C. n. 62 del 23/03/2005 e successiva n. 79 del 09/05/2005, l'Amministrazione comunale ha stabilito di coprire, nell'anno 2005, a mezzo di selezione interna, il posto di Esecutore informatico amministrativo, categoria "B" – posizione economica "B1" – Ufficio Elettorale;
- ❖ con determinazione del responsabile del 1° Settore n. 173 del 16/05/2005 è stato approvato il bando di selezione di cui sopra;

Ritenuto dover dar corso alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione;

Visti:

- Il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",
- Il Regolamento comunale disciplinante le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli, approvato con deliberazione di G. C. n. 414 del 21/10/1999;
- Visto il D.P.C.M. 23/03/1995 concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi indetti dalla Amministrazioni Pubbliche;

Ritenuto, altresì, dover fissare in € 77,50 a seduta il compenso da corrispondere al componente esterno

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento disciplinante le modalità dei concorsi e i criteri di valutazione delle prove e dei titoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 414 del 21/10/1999, il Presidente della Commissione esaminatrice della selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale interno, per la copertura di n. 1 posto di



Esecutore Informatico Amministrativo – Ufficio Elettorale, categoria “B” – posizione economica “B1”, è il Segretario Generale del Comune.

2. di nominare componenti della Commissione esaminatrice i signori:
 - Componente interno Presidente D.ssa Antonietta Santodirocco
 - Componente interno Dott. Giuseppe Giagnorio
 - Componente esterno Avv. Costantino Tarollo
 - Segretario verbalizzante Istr. Dir. Vincenzo Augello
3. di impegnare la spesa di € 232.50, presumibilmente occorrente per compenso al componente esterno della Commissione, a carico del cap. 1041 del B.E.F. 2005.
4. di provvedere alla suddetta liquidazione con successivo atto del responsabile del 1° settore.
5. di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.